




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 651 del 30.12.2013

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47 comma, 3 della L.R. n.7 del 2002, relativo alla sentenza n. 284/2013 del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria.

REG. GEN. n. 992/H

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrosini*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente
Paolo Romano*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM. VA
REG. GEN. N. 992/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
651	30/12/2013	55	15	2

Oggetto:

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alla sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : FBEACFB9A573A458B1F588B1A5206FEBA05D069F

Allegato nr. 1 : 0714520B5BF08272C929957AC1726D9DCC2DE880


Allegato nr. 2 : 4293F237689EDF88F5EBA939BF1FBD91447BC609

Frontespizio Allegato : 6B7B4939F3AC118ADF36AF81E716AD896CDB508A

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Russo Ermanno



Dipartim.

Direzione G.

55

15,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

30/12/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 992/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alla sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	ASSENTE
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000065/A

Del: 03/01/2014 10.17.13

Da: CR A SERDA

.Assessore Giancane e Assessore Russo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso:

- a. che la L.R. n. 7 del 30/04/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. che l'articolo 47, comma 3, della citata norma e s.m.i. stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta ha approvato con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 l'Iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale";
- e. che con Legge Regionale n.6 del 6.5.2013 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- f. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 3.6.2013 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 30.4.2002 n.7;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n.493 del 18.11.2013 riapprovava il bilancio gestionale 2013-2014-2015 con l'attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e spesa alle nuove strutture organizzative della Giunta Regionale - Modifica D.G.R.C. n.395 del 27.9.2013;

Rilevato

- a. che con nota prot. n.0503951 dell'11.7.2013 l'A.G.C. Avvocatura trasmetteva al Settore Demanio e Patrimonio la sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria con la quale condannava la Regione Campania al pagamento di complessivi € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** per la causa Gigliotti Sergio contro Regione Campania + 1 a titolo di risarcimento danni con interessi riconosciuti alla data del soddisfo;

Considerato:

- a. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 16, lettera d), della L.R. n.6/2013, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- b. che il debito di cui trattasi deriva da sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria come dettagliato nelle schede di rilevazione di partita debitoria che ne forma parte integrante e sostanziale e costituisce fattispecie riconoscibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.;

Ritenuto:

- a. che a tanto si possa provvedere, utilizzando il capitolo di spesa 579 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002" di competenza della Direzione Generale 15, dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale 13 avente sufficiente disponibilità;
- b. di dover demandare al Direttore Generale della Direzione Generale n.15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)**

da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

Attesa:

- a. la necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente;

Visto:

- a. l'articolo 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e s.m.i.;
- b. la D.G.R.C. n.1731 del 30.10.2006;
- c. la L.R. n.6 del 6.5.2013;
- d. l'art. 1, comma 16, lettera d) della L.R. 6/2013;
- e. la D.G.R.C. n.170 del 3.6.2013;
- f. la D.G.R.C. n.493 del 18.11.2013

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., il riconoscimento e legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma di **€ 105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** in quanto posizione debitoria derivante dalla sentenza richiamata in premessa;

2. di allegare unitamente alla sentenza n.284 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria, le schede di rilevazione di partita debitoria e la nota dell'avv. Katia De Rosa assunta al protocollo della Regione Campania con il n..0806755 del 26.11.201 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **provvedimento**;

3. di prendere atto che la somma totale di **€ 105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** rappresenta una stima del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al momento del soddisfo;

4. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera d) della L.R. 6/2013, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio afferente ai capitoli di seguito riportati:


4.1 capitolo di spesa 124 , riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)**così specificato:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo DPCM	Macroaggregato	IV Piano Conti	Livello dei	COFOG	Cod. indentif. Spese UE	Siope (codice di bilancio)
124	20	03	1	109	1.09.01.01.000		01.1	4	1.10.01

4.2 capitolo di spesa 579 , incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)**così specificato:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo DPCM	Macroaggregato	IV Piano Conti	Livello dei	COFOG	Cod. indentif. Spese UE	Siope (codice di bilancio)
579	01	05	1	109	1.09.99.01.000		01.3	4	1.09.01

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale n.15 U.O.D. 02 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica, presso l'Avvocatura Regionale, della notifica di atti di precetto e /o di procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1 Alla Procura regionale della Corte dei Conti;
 - 7.2 Al Consiglio Regionale;
 - 7.3 Al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie Umane e Strumentali;
 - 7.4 Alla Direzione Generale 13 U.O.D. 02;
 - 7.4 Alla Direzione Generale 01 Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti;
 - 7.5 Alla Direzione Generale 15;
 - 7.7 Alla Direzione Generale 13 U.O.D. 03;
 - 7.9 Al tesoriere Regionale;
 - 7.11 All'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C..



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	651	del	30/12/2013	DIPART	55	DIR GEN./DIR STAFF DIP	15,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	2
------------------	-----	-----	------------	--------	----	------------------------	-------	---------------------	---

OGGETTO :

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alla sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2013</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>30/12/2013</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIREZIONE GENERALE 15 - U.O.D. 02
FASC. N. /2013

Il Dirigente dell'U.O.D. 02 dott. Ciro Russo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 02 e dalle risultanze dagli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

ATTESTA

Generalità dei creditori:

sig. Gigliotti Sergio
G.D.R. s.r.l. legale rappresentante
avv. Katia De Rosa

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio:

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Casoria.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con nota prot. n.0503951 dell'11.7.2013 l'A.G.C. Avvocatura trasmetteva all'U.O.D. 02 la sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria con la quale condannava la Regione Campania al pagamento di complessivi € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)** per la causa Gigliotti Sergio contro Regione Campania + 1 a titolo di risarcimento danni con interessi riconosciuti alla data del soddisfo, così distinti:

in favore di Gigliotti Sergio	€ 5.892,97
in favore di D.G.R. s.r.l. (legale rappresentante)	€ 89.688,04
in favore dell'avv. Katia De Rosa	€ 9.024,00
per interessi da riconoscere fino alla data del soddisfo	€ <u>543,06</u>
Totale	€ 105.148,07

L'importo da liquidare a favore di Gigliotti Sergio, G.D.R. s.r.l. (legale rappresentante) e avv. Katia De Rosa è pari ad € **105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07)**, comprensivi di interessi riconosciuti alla data del soddisfo;

Tipo di estremi dei documenti comprovanti il credito:

sentenza n.284/2013 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Casoria;

Nota dello studio legale Katia De Rosa del 22.11.2013 (prot. Regione Campania 0806755 del 26.11.2013);

Sulla base degli elementi documentabili disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- b) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio, sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente;
- c) che vi è motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva n.284/2013 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della legge Regione Campania n.7 del 30.4.2002, per l'importo complessivo di € 105.148,07 (centocinquemilacentoquarantotto/07).

Allega la seguente documentazione:

copia sentenza n.284/2013;

copia nota prot. del 22.11.2013 (prot. Regione Campania 0806755 del 26.11.2013);

Il R.U.P.
- dott. Ciro Russo -

1054



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

24.09
AREA 04 - SETTORE 01
RACCOMANDATA A MANO

10-01
A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

VIA METASTASIO N. 25/29 - 80134 NAPOLI

RACCOMANDATA A.R.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013.0503951 11/07/2013 10,07

Attività Contenzioso Civile e Penale

Designazione Demanio e Patrimonio

Classifica 411



CC 5486/05

N. Pratica: _____
Giudizio Sergio Gigliotti c/R.C. + I - Trasmissione
Oggetto: _____
sentenza n.284/2013

Si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata, per il seguito di competenza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Rosa Iossa 081/7963675

Mrm

Rosa Iossa




Ca/dw/ro 02/09/2013

05 AN 10357 COKIA

GIGLIOTTI
Rilasciate nr. 2+3. Copie
controllate - uso di
nr. 6. Annullato
all'Avv. De Rosa
Euro 74.60 a
anche per
Casoria

284/2013
N. sent.
919/051e
N. R.G.
1316/2013
N. cron.
614/2013
N. rep.
OGGETTO RISARCIMEN
ANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, in persona del G.M., Dr. Gian Andrea Chiesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 919/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente

TRA

SERGIO GIGLIOTTI nonché la G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ti in Casoria, alla Via A. Diaz, 1° Trav., n. 18, presso lo studio dell'Avv. Katia De Rosa, che li rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

AVV
11099

E

REGIONE CAMPANIA, in Persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura generale alle liti ai rogiti del Notaio Cimmino del 17.9.2002, rep. n. 35093, nonché decreto dirigenziale n. 46 del 26.1.2006, dall'Avv. Rosa Jossa, unitamente alla quale è elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

CONVENUTA

NONCHÉ

COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura alle liti ai rogiti del Notaio G. di Transo rep. nn. 34325/89 e 15503/86, nonché di delibera di G.C. n. 162, del 12.6.2007, dagli Avv.ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone, unitamente ai quali è elett.te dom.to in Casoria, presso la casa comunale, servizio avvocatura;

3 LUG 2013
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
UFFICIO SINDACATO PROV. NA
Napoli - Via S. Lucia 81

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.1.2013 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

1. Questioni preliminari

In via del tutto preliminare va osservato che, ai sensi dell'combinato disposto degli artt. 269, comma 3, e 183, comma 4, ult. parte, originaria formulazione cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) se nulla vieta all'attore di proporre istanza di chiamata in causa del terzo, sulla scorta delle difese articolate dall'originario convenuto, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, in ogni caso il termine ultimo -previsto a pena di decadenza e rispettato nella specie- per provvedere all'uopo deve intendersi fissato con l'esaurimento della prima udienza di trattazione, quando, cioè, le attività difensive introduttive del convenuto sono complete: di talché deve concludersi per la tempestività della relativa istanza formulata dalla difesa di parte attrice nel corso dell'udienza dell'1.12.2006 (fissata dal precedente istruttore per la trattazione, ex art. 180, comma 2, originaria formulazione, cod. proc. civ.).

Sempre in via preliminare, poi, ribadendo quanto già osservato con l'ordinanza del

Handwritten signature and date: 15/01/2013

21.2.2011, rappresenta *ius receptum* il principio in virtù del quale, qualora la procura *ad litem* sia rilasciata in margine a un atto del processo, coordinando questa con il contenuto di quell'atto, eventuali incertezze -in ordine alla effettiva portata della volontà della parte- devono essere superate attribuendo alla parte stessa la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass., 9.4.2009, n. 8699; nonché Cass. 2.7.2007, n. 14970; Cass., 7.3.2006, n. 4868; Cass., S.U., 10.4.2000, n. 108); orbene, in applicazione del summenzionato principio, osserva questo Giudice come, dalla lettura dell'intero atto di citazione introduttivo del presente giudizio emerge in maniera inequivocabile come la attrice RITA MANLIO SESSO abbia agito non già in proprio, bensì quale legale rappresentante della G.D.R. S.R.L..

2. Sul merito.


Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

Invero risulta documentalmente provato (e le circostanze sono state comunque confermate dai testi escussi nel corso del giudizio) che effettivamente, in data 13.7.2005, nell'immobile di proprietà attorea (e, in particolare, nel cortile e nei locali cantinati. Quanto alla prova della titolarità, in capo al GIGLIOTTI, dei beni immobili interessati dagli eventi per cui è causa, cfr. il doc. 2 della produzione di parte attrice) si verificò un copioso allagamento a causa di acqua proveniente dal finitima massicciata della ex linea della Circumvesuviana. In particolare, dalla relazione di Intervento e dal rapporto dei VV.FF. intervenuti in occasione del sinistro (cfr. docc. 5-6 della produzione di parte attrice) si evince (cfr. anche, tuttavia, la documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice) che "un cortile di circa 800 mq e due locali cantinati rispettivamente di 800 mq e di 80 mq circa...erano interessati da allagamento per una altezza di circa 60 cm di acqua piovana riversatasi attraverso la massicciata ex binari circumvesuviana dove ignoti (tempo addietro) avevano scaricato diversi cumuli di materiali di risulta provocando un'ostruzione che deviava l'acqua all'interno del cortile e dei cantinati adibiti a deposito per ricambi auto...inoltre sono stati interessati i vani fine corsa del montacarico e dell'ascensore dello stabile..."; "nel corso del sopralluogo, effettuato unitamente al geom. Gelardo dell'UTC di Casoria, il personale di VVF intervenuto ha constatato che il confinante canale di scolo delle acque meteoriche proveniente dalla confinante massicciata della ex linea della circumvesuviana risultava essere ostruito da materiale di risulta". Sempre dal menzionato rapporto, infine, si coglie che, in conseguenza dell'inondazione di cui si è detto, rimasero danneggiate dodici autovetture (due delle quali di proprietà della società attrice), nonché vario materiale e pezzi di ricambio per autocarri, autovetture ed autobus, di proprietà della società attrice, collocati nei cantinati di cui si è detto i quali erano nella disponibilità della G.D.R. in virtù di regolare contratto di locazione (cfr. doc. 3 in atti).

Non sussistono dubbi (anche in considerazione della particolare fidefacenza del contenuto degli atti redatti dai VV.FF., ex art. 2700 cod. civ.), pertanto, in ordine alla verifica dell'evento descritto in citazione, al coinvolgimento dei beni di proprietà degli attori e dunque, in ultima analisi, alla sussistenza del diritto di SERGIO GIGLIOTTI e della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al conseguimento del relativo risarcimento. In proposito occorre distinguere la posizione degli attori.

2.1. Sui danni subiti da SERGIO GIGLIOTTI.

Invero, il GIGLIOTTI ha prodotto una relazione a firma dell'Ing. DE ROSA, donde si evince che, a seguito dell'allagamento verificatosi all'interno del fabbricato sito in Casoria, alla Via G. Gigante, n. 120, si sono verificati danni alla parete interna ed esterna dell'edificio



medesimo (cfr. anche la documentazione fotografica allegata alla stessa, dalla quale è possibile anche evincere il livello di altezza raggiunto dall'acqua), con particolare riferimento al vano scala; si è inoltre verificato un ammaloramento dei pannelli in cartongesso collocati nel detto vano scala. L'ing. DE ROSA ha stimato il costo delle riparazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi descritti nella propria relazione in complessivi € 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15), oltre I.V.A., ove ne sia documentato l'esborso: costo che appare decisamente congruo e condivisibile. A tale importo deve poi aggiungersi l'esborso per il lavaggio e la pulizia dei locali: in proposito parte attrice ha depositato (cfr. doc. 8) fattura emessa dalla PULITERM, per complessivi € 2.700,00 (duemilasettecento/00), oltre I.V.A.: somma il cui pagamento, con l'eccezione dell'I.V.A. (la cui ripetizione non è stata richiesta dalla parte attrice), va riconosciuto in favore dell'attore.

In conclusione, parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del complessivo importo di € 4.982,15 (quattromilanovecentottantadue/15), oltre all'I.V.A. sull'importo di € 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15), ove ne sia documentato l'esborso.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., *ex multis*, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di SERGIO GIGLIOTTI degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, **con divieto di anatocismo**.

Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

2.2. Sui danni subiti dalla G.D.R. S.R.L.

Passando, quindi, all'esame dei danni subiti, nell'occasione dalla società attrice, dalla svolta CTU -a firma del p.a. Antonio Bartoli, depositata il 19.3.2012 ed alla quale integralmente si rinvia- redatta sulla base dei rilievi svolti dai VV.FF. nonché dell'esame visivo della merce originariamente ricoverata presso i locali cantinati condotti in locazione dalla G.D.R. e tenuto conto unicamente dei beni (autoveicoli inclusi) oggetto dell'originaria richiesta risarcitoria (inammissibile, siccome tardiva, essendo la richiesta inerente gli ulteriori beni "ammalorati" indicati dal CT di parte attrice nel corso delle operazioni peritali mediante il deposito di una lista integrativa -ed indicati dal CTU con le lettere A-Z) è

emerso che: a) l'autovettura FIAT PALIO, TG. BA963LM, ha subito unicamente un'operazione di lavaggio, per il costo di € 125,00 (centoventicinque/00), senza riportare (di essi non v'è prova) ulteriori danni alla carrozzeria ovvero alla meccanica; b) l'autovettura MERCEDES CLASSE C, TG. CF592ZX ha invece riportato danni all'impianto elettrico ed alla tappezzeria (dovendosi invece escludere dal computo gli esborsi sostenuti per il cambio dell'olio, del filtro e della relativa manodopera), il cui costo di riparazione e lavaggio è stato quantificato dal perito di ufficio in complessivi € 878,42 (ottocentosestantotto/42); c) il carrello elevatore (c.d. muletto) rimasto danneggiato in occasione dell'evento allegato in citazione aveva un costo, all'epoca dello stesso, pari ad € 2.458,33 (duemilaquattrocentocinquantotto/33); d) il danneggiamento del materiale analiticamente descritto al capo "J" dell'atto di citazione ed enumerato al Capitolo 5 della perizia di ufficio, con esclusione degli articoli in quest'ultima indicati ai nn. 24, 25, 31, 32, 33, 34 (i quali, per funzione e stato di conservazione conservano ancora la propria utilità e concreta commerciabilità), ha determinato un danno a carico della società attrice, per complessivi € 70.313,14 (settantamilatrecentotredici/14), di cui € 58.595,12 (cinquantottomilacinquecentonovantacinque/12) a titolo di costi sostenuti dalla G.D.R. per il relativo acquisto ed € 11.719,02 (undicimilasettecentodicanove/02) a titolo di omesso guadagno per la mancata vendita. Tutti gli importi predetti, per altro verso, devono essere calcolati al netto dell'I.V.A., trattandosi di danni subiti in relazione a beni strumentali ovvero beni la cui I.V.A. è imputabile, a titolo di rivalsa, sull'acquirente finale. In conclusione, i danni subiti dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ammontano a complessivi € 73.774,89 (settantatremilasettecentosettantaquattro/89).

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

2.3. Sulla titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio.

Quanto, infine, alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle somme innanzi

indicate, parte attrice ha originariamente convenuto in giudizio la REGIONE CAMPANIA, salvo chiedere, in conseguenza delle difese articolate da quest'ultima, di essere autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DI CASORIA.

Orbene, dallo stesso rapporto dei VV.FF. intervenuti sui luoghi in occasione dell'allagamento per cui è causa emerge che lo stesso non fu determinato da un malfunzionamento dell'impianto fognario (certamente nella titolarità e disponibilità del COMUNE -cfr. art 91, lett. c, n. 14, R.D. 3.3.1934, n. 383 e succ. integrazioni e modificazioni) quanto dalla omessa manutenzione (cfr. anche la documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice) del canale di scolo della massicciata della vecchia linea ferroviaria della Circumvesuviana, completamente invaso da vegetazione e detriti, pacificamente nella titolarità della Regione Campania (cfr. D.P.R. 616/1977; D. Lgs. 422/1997; D. Lgs. 112/1998; D.P.C.M. 16.11.2000; L.R. Campania, 3/2002) -si evidenzia, in proposito, la tardività della produzione documentale effettuata dalla difesa della Regione nel corso delle operazioni peritali.

In conseguenza, il pagamento delle somme innanzi indicate *sub* 2.1 e 2.2. va integralmente posto a carico della REGIONE CAMPANIA, con rigetto della domanda proposta dagli attori nei confronti del COMUNE DI CASORIA.

3. Sulle spese di lite.

Nei rapporti tra gli attori e la REGIONE spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. KATIA DE ROSA dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico della REGIONE CAMPANIA le spese della compiuta CTU.

Sussistono, invece, giusti motivi per integralmente compensare le spese di lite nei rapporti tra gli attori ed il COMUNE DI CASORIA, ex art. 92, comma 2, originaria formulazione, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, in persona del G.M., Dr. Gian Andrea Chiesi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 919/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente tra SERGIO GIGLIOTTI nonché la G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, nonché il COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. accoglie, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da SERGIO GIGLIOTTI nonché dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante;

2. rigetta, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da SERGIO GIGLIOTTI nonché dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nei confronti del COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante;

per l'effetto:

3. condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di:

3.1) SERGIO GIGLIOTTI, della complessiva somma di € 4.982,15 (quattromilanovecentottantadue/15), oltre all'I.V.A. sull'importo di € 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15), ove ne sia documentato l'esborso; 3.2) G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, della complessiva somma di € 73.774,89

(settantatremilasettecentosettantaquattro/89), nell'uno e nell'altro caso oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulle somme complessive rispettivamente innanzi liquidate all'attualità ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, **con divieto di anatocismo**;

4. condanna, altresì, la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, in favore di SERGIO GIGLIOTTI nonché della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, degli interessi al saggio legale sulle somme rispettivamente innanzi liquidate all'attualità *sub* 3.1) e 3.2), dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

5. condanna infine la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, in favore di SERGIO GIGLIOTTI nonché della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.* delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00) così suddivisi: € 650,00 (seicentocinquanta/00) per esborsi, ed € 6.600,00 (seimilaseicento/00) per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. KATIA DE ROSA, dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ.;

6. pone definitivamente a carico della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, le spese della compiuta c.t.u.;

7. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori, da un lato, ed il COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco *p.t.*, dall'altro.
Così deciso in Casoria, il 07.05.2013

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Il Giudice
Dr. Gian Andrea Chiesi
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TRIBUNALE CIVILE DI CASORIA
Sezione II - 1° Tribunale
Cassa
- 7 MAG. 2013

Ministero dell'Economia e delle Finanze
ARCA DA BOLLO
€ 12,40
000101/AN
000201/AN
000301/AN
000401/AN
000501/AN
000601/AN
000701/AN
000801/AN
000901/AN
001001/AN
001101/AN
001201/AN
001301/AN
001401/AN
001501/AN
001601/AN
001701/AN
001801/AN
001901/AN
002001/AN
002101/AN
002201/AN
002301/AN
002401/AN
002501/AN
002601/AN
002701/AN
002801/AN
002901/AN
003001/AN
003101/AN
003201/AN
003301/AN
003401/AN
003501/AN
003601/AN
003701/AN
003801/AN
003901/AN
004001/AN
004101/AN
004201/AN
004301/AN
004401/AN
004501/AN
004601/AN
004701/AN
004801/AN
004901/AN
005001/AN
005101/AN
005201/AN
005301/AN
005401/AN
005501/AN
005601/AN
005701/AN
005801/AN
005901/AN
006001/AN
006101/AN
006201/AN
006301/AN
006401/AN
006501/AN
006601/AN
006701/AN
006801/AN
006901/AN
007001/AN
007101/AN
007201/AN
007301/AN
007401/AN
007501/AN
007601/AN
007701/AN
007801/AN
007901/AN
008001/AN
008101/AN
008201/AN
008301/AN
008401/AN
008501/AN
008601/AN
008701/AN
008801/AN
008901/AN
009001/AN
009101/AN
009201/AN
009301/AN
009401/AN
009501/AN
009601/AN
009701/AN
009801/AN
009901/AN
010001/AN

Ministero dell'Economia e delle Finanze
ARCA DA BOLLO
€ 9,60
000101/AN
000201/AN
000301/AN
000401/AN
000501/AN
000601/AN
000701/AN
000801/AN
000901/AN
001001/AN
001101/AN
001201/AN
001301/AN
001401/AN
001501/AN
001601/AN
001701/AN
001801/AN
001901/AN
002001/AN
002101/AN
002201/AN
002301/AN
002401/AN
002501/AN
002601/AN
002701/AN
002801/AN
002901/AN
003001/AN
003101/AN
003201/AN
003301/AN
003401/AN
003501/AN
003601/AN
003701/AN
003801/AN
003901/AN
004001/AN
004101/AN
004201/AN
004301/AN
004401/AN
004501/AN
004601/AN
004701/AN
004801/AN
004901/AN
005001/AN
005101/AN
005201/AN
005301/AN
005401/AN
005501/AN
005601/AN
005701/AN
005801/AN
005901/AN
006001/AN
006101/AN
006201/AN
006301/AN
006401/AN
006501/AN
006601/AN
006701/AN
006801/AN
006901/AN
007001/AN
007101/AN
007201/AN
007301/AN
007401/AN
007501/AN
007601/AN
007701/AN
007801/AN
007901/AN
008001/AN
008101/AN
008201/AN
008301/AN
008401/AN
008501/AN
008601/AN
008701/AN
008801/AN
008901/AN
009001/AN
009101/AN
009201/AN
009301/AN
009401/AN
009501/AN
009601/AN
009701/AN
009801/AN
009901/AN
010001/AN

1025

Handwritten notes and scribbles in the top right corner.

Studio Legale
Avv. Katia De Rosa
Via A. Diaz I trav. 18 - 80026- Casoria (Na) Tel-fax 0815403615
e mail avv.katiaderosa@virgilio.it

si riceve per appuntamento in giorni lun. mer. ven. dalle ore 16,30 alle ore 19,30

FAX 081 7364275

All'attenzione del Dott. Spina

Oggetto: sentenza n.ro 284/2013 Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria Giudice Gian Andrea Chiesi Rg. 919/05/C tra Gigliotti Sergio- GDR srl in persona del leg. rapp.te p.t/Regione Campania

Come richiesto dalla dott.ssa Di Prisco, invio di seguito la fattura pro forma per le spese e competenze per il sottoscritto avvocato.

Casoria li 22 novembre 2013

Avv. Katia De Rosa

Handwritten signature of Katia De Rosa.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0806755 26/11/2013 08,47
AVV. KATIA DE ROSA

Ass. 5515 Direzione Generale per la risc.



Handwritten note: 2008 07

SETTORE DEMANIO E PREVIDENDE	
ASSESSORATO REGIONALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	01 DEMANIO
25 NOV. 2013	
<input type="checkbox"/>	02 PATRIMONIO
<input type="checkbox"/>	03 TECNICO
<input type="checkbox"/>	04 ALIENAZIONE

pro forma di fattura
 Avv. Katia De Rosa
 Via A. Diaz I traversa n. 18
 80026 Casoria (NA)
 P.I. 03742161213
 C.F. DRSKTA71M42B990H

Casoria li

Spett.le Regione Campania
 In persona del Presidente p.t.

Oggetto: spese e competenze come da sentenza n.ro 284/2013 Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria Giudice Gian Andrea Chiesi Rg. 919/05/C tra Gigliotti Sergio- GDR srl in persona del leg. rapp.te p.t./Regione Campania in favore dell'avv.to Katia De Rosa attributario

pro forma di fattura

Compensi	€ 6.600,00
Cpa 4% su € 6.600,00	€ 264,00
Iva al 22% su € 6.864,00	€ 1510,00
spese non imponibili	<u>€ 650,00</u>
Totale	€ 9024,00

avv. Katia De Rosa